1 10 3

L'anno millenovecentoventicinque il giorno dodici deicembre alle ore I8 in Grammichele nel Palazzo Comunale e nella solita sala di sue ordinarie sedute Previ avvisi legali si è riunito il Consiglio Comunale di Grammichele in seduta straordinaria ed in seconda convocazione sotto la Presidenza del Sig.Cav. Aurelio Sileci Prosindaco-
Sono intervenuti i signori Consiglieri: 2)Aliotta Ignazio 3)Astuto Gaetano 4)Altamore Michele,5)Cannizzo Michele 6) Cubisino Cosimo,7)Cubisino Rosario 8) Ferraro Gaetano,9) Ferraro Matteo I0)Fragapane dott.Filippo,11) Gravina Luigi I2) Greco Antonino I3)Grosso Michele I4) Grosso Raffaele, I5) Gullè Mario, I6) Gurrieri Salvatore,I7) Lamagna Salvatore,I8)LiRosi Michele,I9 Marchese Michele 20)Montes Salvatore 21)Pennisi Salvatore, 22) Purpora Michele 23) Zaccaria Francesco,24) Gianformaggio Comm.Gaetano-Assistito alla seduta il sig.Casabene Ferdinando V Segretario del Comune; trovandosi il Segretario ammalato
Il Presidente visto legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta e passa all'ordine del giorno -

M O D I F I C A R E G O L A M E N T O P O L I Z I A M O R T U A R I A

Il Presidente fa presente che l'amministrazione propone una serie di modifiche al regolamento del Cimitero in vigore,tendente a dare un migliore indirizzo a questo importante servizio pubblico-Spiega esaurientemente le ragioni delle modificazioni proposte e sottopone all'esame ed approvazione del Consiglio il Regolamento mortuario così modificato Invita il Segretario a darne lettura avvertendo i signori Consiglieri che gli articoli per i quali nessun consigliere chiede di interloquire s'intendono senza altro approvati

I L C O N S I G L I O

Ad un'ananimità di voti presi per alzata e seduta ed in seduta pubblica

D E L I B E R A

Approvare il Regolamento del Cimitero come infra trascritto

R E G O L A M E N T O CAPITOLO I°
DESTINAZIONE E RIPARTIZIONE DEL CAMPOSANTO CONCESSIONE DI AREE

ART.I° Il Camposanto è destinato a raccogliere le spoglie mortali di tutti coloro che cessano di vivere nel Comune, qualunque sia stata la religione da essi in vita professata. Una speciale sezione può essere adibita per quelli che siano appartenenti a religione non cattolica e per i bambini morti prima di ricevere il Sacramento battesimale.
ART. 2 -Il Camposanto è ripartito in dieci sezioni destinate a ricevere le spoglie di coloro che vengono sepolte a cura e spese del comune ed in zone destinate alla costruzione di monumenti o edicole a titolo perpetuo, ovvero in fossi particolari la cui concessione è temporanea e per un periodo non superiore a I0 anni.
ART. 3 - Nel recinto del Cimitero sono costruiti gli ossari comuni destinati a ricevere gli avanzi dei cadaveri sepolti nelle sezioni delle comunità e le cappelle di monumenti particolari potranno pure essere muniti di appositi ossari.
ART.4 - La concessione di aree per la costruzione di monumenti o edicole particolari di cui al presente articolo 2° è fatto dal Sindaco, a cui vanno inoltrate le istanze tendenti ad ottenere tali concessioni.
ART.5 -Le istanze di cui al precedente articolo accompagnato dal disegno del Monumento o edicola redatto da un Tecnico,debbono indicare la località che si sceglie e la dichiarazione della estensione del diritto di sepoltura fra i suoi parenti ed affini limitatamente fino al quarto grado.

Il richiedente deve anche dichiarare di avere preso visione del regolamento di polizia mortuaria, di accerttarlo in ogni sua parte, di riconoscere a priori il diritto all'amministrazione comunale di apportare ad esso tutte le modifiche che potessero venirvi introdotte perchè consigliato da pubblico interesse.

ART. 6° - Il Sindaco prima di procedere alla concessione dello spazio richiesto trasmetterà gli atti alla Commissione edilizia, la quale dovrà darvi la sua approvazione. L'esito di tale parere sarà comunicato all'interessato e se sarà favorevole e qualora ragioni d'indole amministrative lo consentano il Sindaco farà invitare il richiedente ad eseguire presso la Tesoreria Comunale il versamento della somma a saldo del prezzo della area scelta e dietro esibizione della relativa quietanza, emettera il decreto di concessione.

ART.7° - Oltre il pagamento della somma costituente il saldo del prezzo dell'area avutasi concessa, il concessionario, deve eseguire sempre nella cassa comunale, un deposito cauzionale di L.200 ed impegnarsi a costruire in maniera definitiva infra un anno l'opera per cui ha ottenuto la concessione. Tale deposito cauzionale viene restituito al concessionario non appena questi avrà adempiuto all'obbligo di cui sopra.

Art.8° - Trascorso il termine di un anno senza che il concessionario abbia dato inizio ai lavori l'amministrazione senza alcun atto di mora disporrà liberamente del locale concesso e la cauzione prestata verrà incamerata dal Comune a titolo di risarcimento di danni.

ART.9 - Qualora casi di forza maggiore non abbiano fatto portare l'opera a compimento infra il termine prescritto di un anno, il concessionario può avanzare al Sindaco domanda di proroga, la quale non potrà superare i mesi sei. In questo caso però, se riconosciute attendibili le ragioni esposteil Sindaco può concedere la proroga mentre il concessionario perde il diritto alla restituzione del deposito cauzionale che l'incamera dal comune per effetto della inadempienza. Ove mai anche il periodo di proroga concesso debba infruttuosamente scadere, l'amministrazione comunale potrà disporre liberamente del locale concesso e nel caso che in esso siano stati sepolti cadaveri, potrà disporre la rimozione facendoli inumare nei fossi della comunità. Il Concessionario in questo caso non avrà diritto allarivalsa della somma pagata.

ART. IO° - La concessione temporanea dei fossi particolari è fatta nel periodo non superiore agli anni IO previo pagamento della tassa di cui nell'espressa tariffa-Prima dello scadere della concessione su domanda dell'interessato e previo pagamento della relativa tessa l'amministrazione può rinnovarla.

Art. 11° - Oltre che ai privati può farsi luogo alla concessione di aree per costruzione diedicole per sepolture collettive a Congregazioni religiose e ad associazioni regolarmente riconosciute. L'uso delle sepolture in questo caso, in dette edicole, è consentito soltanto per le spoglie delle persone che in vita abbiano fatto parte di dette congregazioni e associazioni. A prova di questa qualità le amministrazioni delle suddette associazioni debbono depositare al Municipio il primo gennaio di ogni anno l'elenco dei soci e notificare nel corso dell'anno le variazioni avvenute.

ART/12° - Tutto quanto viene costruito nel recinto del cimitero a seguito delle concessioni di cui sopra rimane esclusiva proprietà del Comune. I concessionari quindi non ne hanno che l'uso il quale è trasmissibile secondo dellavolontà dei medesimi ovvero per successione legittima, ovvero ancora in base alle condizioni stabilite all'atto della concessione originaria.

ART.I3° - Il Concessionario o legale rappresentante può richiedere il

permesso al Sindaco di far seppellire nella propria edicola o monumento un suo congiunto o convivente o altre persona a lui cara, semprechè ragioni d'indole morale umanitario o sociale consigliano di avvalersi di questa facoltà la cui decisione è attribuita al Sindaco inappellabilmente.

Art.I4° - Tanto le spese di nuova costruzione quanto le modifiche e le riparazioni che i privati intendono eseguire nel cimitero sono sottoposti alla preventiva autorizzazione del Sindaco, sentito il parere della Commissione edilizia. Dette opere sono controllate nella loro esecuzione dalla speciale commissione divigilanza di cui al successivo articolo 43

Art.I5+ - Al presente regolamento è ammessa una pianta planimetrica degli spazi disponibili per la costruzione di Monumenti o cappelle particolari a titolo perpetuo nonchè quelli destinati ai fossi temporanei. In detta pianta sono segnati i prezzi per metro quadrato del terreno disponibile secondo l'importanza della destinazione a cui è soggetto, ed il prezzo dei fossi temporanei. Le concessioni di terreno vengono stipulate con atti amministrativi.

DIRITTI E DOVERI DEI CONCESSIONARI

CAPITOLO 2°

Art. I6° - I concessionari hanno l'obbligo di apporre tanto sui monumenti quanto sulle cappelle una lapide marmorea, le iscrizioni portanti il nome cognome e paternità di colui a cui appartengono le spoglie contenute nell'urna.

ART.I7° - Qualunque iscrizione o epigrafe da apporre nel recinto del Cimitero è sottoposto alla preventiva approvazione del Sindaco.

ART. I8 - Dientro il pagamento di una tassa fissa di cui in tariffa è consentita l'apposizione di lapide marmorea sui muri di cinta del camposanto per ricordare persone defunte inumate nei fossi della comunità. Dette lapidi debbono portare l'indicazione della sezione e il numero corrispondente alla sepoltura.

ART. I9° - I concessionari sono tenuti alla manutenzione costante ed accurata dei monumenti o delle edicole di loro proprietà ed a provvedere a loro spese a tutte le riparazioni che saranno suggerite dalla commissione di vigilanza.

ART. 20° - Qualora un sepolcro o una edicola particolare venisse a crollare o a danneggiarsi notevolmente il concessionario o chi per lui, sarà invitato dal comune a ricostruirlo o a ripararlo a sue spese infra il termine prudenziale assegnategli. Ove mai si facciano trascorrere invano tali termini la concessione s'intende decaduta e il comune autorizzato a disporre liberamente del locale. In questo caso gli Avanzi dei cadaveri saranno fatti collocare nell'ossario della comunità.

Art. 21° - Oltre alla manutensione di cui all'art.I9 ogni anno nel mese di ottobre i possessori di cappelle o monumenti privati hanno l'obbligo di farli ripulire accuratamente eseguendo le prescrizioni che impartirà l'apposita commissione di vigilanza.

ART. 22° - Coloro che si rendono trasgressori all'esecuzione di quanto in precedenti articoli saranno passabili di ammenda fino a L.50. Nel caso di inadempienza alle disposizioni di cui sopra il comune potrà sostituirsi alle parti, facendo eseguire a spese degli interessati tutte le opere che il caso richiede. Il ricupero delle somme spese, sarà seguito nelle forme previste dalla legge C.e P.

Art.23° - Qualora per estinzione del diritto di eredità o di rappresentanza non è più possibile che la manutenzione di qualche monumento o cappella sia fatta dalle parti, il comune sentito il parere della Commis-

sione edilizia che ne determinerà il valore artistico,vi provvederà a sue spese. Trattandosi invece di opera abbandonata e di nessun valore artistico,potrà esserne ordinata la rinnovazione.

C A P I T O L O 3°

T R A S P O R T O D I C A D A V E R I

Art.24 - Il trasporto di cadaveri è fatto a cura e spese del comune per quelli che siano iscritti nell'elenco dei poveri? Per tutti gli altri è fatto a cura delle famiglie,Congregazioni e associazioni.
Art.25° -Il trasporto dei cadaveri al cimitero avviene dalle ore sedici da ottobre a tutto marzo e dalle ore alle ore I8 da Aprile a Settembre. Per speciali circostanze può consentirsi che i cadaveri siano trasportati al cimitero in ore diverse da quelle suindicate,in questo caso però competono al personale del cimitero L.I5. Nessun compenso straordinario sarà dovuto anche se il trasporto del cadavere avviene fuori orario,quando vi concorrono ragioni di ordine pubblico e in casi di epidemie.
Art.26° - Il comune provvede con mezzi propri e mediante appalto,al servizio di trasporto dei cadaveri. Sia nell'un caso che nell'altro,sono destinati al trasporto dei cadaveri tre carri appositi debitamente aprovati e corrispondenti a tre classi "prima,seconda e terza".
Art.27° - I poveri risultanti dall'elenco,usufruiscono del carro di terza classe gratuito; ogni altra richiesta è a pagamento in base ad una speciale tariffa.
Art. 28° - Il sindaco può consentire il trasporto dei cadaveri su barella a mano purchè non si oppongano ragioni d'indole sanitaria. In ogni caso però il carro funebre della classe scelta dalla famiglia deve seguire il feretro.
Art.29° - Nessun cadavere può essere trasportato scoperto ma deve essere riposto in cassa coperta e formata in modo che non sia punto impedita la respirazione in caso di morte apparente.
Art. 30° - Nessun cadavere può essere ridevuto nel cimitero per essere inumato,tumulato e cremato,se non sia accompagnato dall autorizzazione diretta rilasciato dall'ufficiale dello Stato Civile,quale atto sarà ritirato dal Custode del cimitero alla consegna di ogni singolo cadavere.
Art. 31° - I conduttori di nel riceversi il cadavere notano gli effetti del vestiario nella rubrica del foglio di via restando proibito di riceverlo perfettamente nudo.
Art.32°- E' vietato di coprire in qualunque modo il volto del cadavere di chiuderne la bocca e le narici edi legarne e fasciarne i piedi e le mani.

C A P I T O L O 4°

SEPPELIMENTO DEI CADAVERI

Art.33° - Nelle fosse della comunità non è permesso di deporre il cadavere in casse metalliche - anzi al momento della inumazione si depongono nella cassa Kg.3 di calce. E' proibito in tutti i casi il seppellimento di cadaveri ignudi.
Art.34° - Le fosse della comunità di cui all'art.2 vanno disposte a file parallele segnate alla loro estremità con i numeri romani in ordine progressivo,incisi su pilastrini. In capo ad ogni fossa va collocata una croce nella quale è segnato il numero progressivo della fossa occupata

in maniera corrispondente alle scritture tenute dal cappellano del cimitero,per rendere ordinata e facile qualsiasi eventuale ~~f~~ idenficazione.

CAPITOLO 5°

AUTOPSIE ED ESUMAZIONI

Art. 35°- tranne i casi in cui sia ordinato dall'autorità Giudiziaria non può farsi luogo ad esumazioni di cadaveri per procedere ad autopsie.

Art.36° - L'esumazione dei cadaveri a richiesta delle famiglie,è consentita previo ordine rilasciato per iscritto dal Sindaco,nei soli casi in cui essi debbano essere trasportati da un luogo ad un altro,osservate le disposizioni previste dalle leggi sanitarie,ovvero quando occorra procedere all'inumazione da un fosso temporaneo e della comunità in quelle perpetue?

Art. 37° - Quando le sezioni del cimitero destinate a raccogliere le spoglie dei cadaveri della comunità sono esauriti ,si procede all'esumazione dei cadaveri sepolti cominciando dalla prima sezione,e trasportando negli ossari comuni gli avanzi raccolti. Tale operazione non può essere eseguita prima che siano trascorsi dieci anni dall'avvenuto seppellimento.

Art. 38° - Quando l'esumazione è fatta a richiesta della famiglia,questa è tenuta a pagare un diritto fisso di L.30 che sarà ripartita fra il personale del cimitero nelle proporzioni che saranno stabilite dal Sindaco.Nessuna indennità sarà invece dovuta nel caso che le famiglie intendono provvedere a tali operazioni con personale proprio.

CAPITOLO 6°

ORARIO E DISPOSIZIONI PER I VISITATORI DEL CIMITERO

Art. 39° - Il campsanto è aperto al pubblico nelle ore indicate qui appresso: nei mesi di gennaio,febbraio,novembre e dicembre dalla ore 11 alle ore 16. In marzo,aprile,settembre ottobre dalle ore IO alle ore 17. In maggio,giugno,luglio ed agosto dalle ore 9 alle ore 11 e dalle ore I6 alle ore 20. Mezz'ora prima di quella fissata per la chiusura si dà con la campana il segno della uscita e non si permette più l'ingresso. Nei giorni di pioggia neve e di fitta nebbia il camposanto sarà chiuso al pubblico.

Art. 40° - Non sarà mai libero l'ingresso nelle ore in cui si sogliono fare le tumulazioni,e mentre si fanno autopsie,esumazioni ed aperture di tumoli.

Art.4I° - Niuno potrà visitare il camposanto fuori dalle ore designate senza uno speciale permesso del Sindaco.

Art.42° - Le persone ai quali è affidata la custodia del camposanto devono vegliare affinchè vi sia mantenuto il buon ordine ed il dovuto rispetto e non si rechi danno alle opere di arte ivi esistenti.

CAPITOLO 7°

ORGANICO DEL CIMITERO

Art.43° - Una speciale commissione di vigilansa presieduta dal Sindaco dalla quale fa parte di diritto l'ufficiale Sanitario e tre mebri eletti dal Consiglio comunale, sovraintende ad eseguire tutte le norme sanzite dal presente regolamento.

Art.44° - I membri della Commissione di vigilanza non percepiscono indennità e durano in carica tre anni e sono rielegibili.

Art. 45° - La suddetta commissione,olrre alla facoltà di cui all'art.43

sorveglierà anche sull'operato del personale addetto al cimitero, riferendo al Sindaco,in caso che abbia a rilevare manchevolezze od altro suggerendo con adeguata proposte i mezzi, atti a rimuovere tutti gli inconvenienti che venisse a riscontrare?

Art.46° - La commissione di vigilanza farà dei sopraluoghi al cimitero ogni qualvolta lo crederà opportuno.Però una volga al mese deve far tenere al Sindaco un rapporto informativo sui sopraluoghi eseguiti,sulle manchevolezze riscontrate,mettendo in evidenza tutto ciò che è necessario di adeguati ed urgenti provvedimenti.

Art. 47° - Gli impiegati a stipendio sono quelli stabiliti nella tabella organica del personale di assistenza igienico sanitaria,approvata I2/2/ I9I4 approvata dalla G.P.A. nella seduta del I8 Maggio I9I4 n°8435. Essi sono nominati dalla Giunta Municipale.

Art.48° - Ai posti di cappellano e di custode l'amministrazione comunale ha facoltà a provvedersi con incarichi eventuali e con personale avventizio.

Art. 49° - Il Cappellano previo consenso del Sindaco può assentarsi però deve farsi sostituire a sue spese da altro sacerdote la cui scelta deve essere gradita all'amministrazione comunale.

Art. 50° - Il cappellano o il suo surrogato ha i seguenti dovari:

I) alla introduzione dà ogni cadavere nel camposanto deve impartiggli l'assoluzione rituale e farlo deporre nella stanza di deposito

2) iscrivere sullo apposito registro la data e le generalità del cadavere

3) celebrare nella chiesa ivi addetta la santa messa o altro divino ufficio murtuario,semprechè ne sia richiesta dai fedeli e pietosi previa elemosina.

4) fare eseguire il seppellimento del cadavere nella sua integrità e vestimenta ammessi, scorso il termine stabilito nello avviso di autorizzazione rilasciato dall'Ufficiale dello Stato Civile.

5) vigilare per l'osservanza del regolamento e vigilare i lavori che si eseguiscono nel cimitero.

6°) Sorvegliare il custode per l'adempimento dei suoi doveri,sorvegliare gli interratori sia nello scavamento dei fossi che nello interramento sia pure in tutt'altri lavori occorrenti.

7) curare la conservazione dei mobili ed arredi sacri e ditutti gli oggetti pertinenti del pio luogo, dei quali terrà nota nello apposito inventario.

8°) Invigilare sulla condotta di detti impiegati e di ogni mancanza farne prontamente inteso il Sindaco.

9) assistere alle autopsie ed esumazioni.

I0) Custodire e tenere in regola i registri che gli saranno imposti dal municipio.

II) prestare il suo giornaliero servizio dalle ore I2 alle ore I4

Art.5I° - Il custode deve garentire tutto il materiale del Camposanto dei guasti e sfregi che potessero apportarsi dai visitatori,espellere dal sacro recinto i perturbatori ed anche assicurare i delinquenti per tradurli alla Autorità di P.S.- Sostenere il Cappellano nella celebrazione degli uffici divini, sovraintendere ai lavori che si praticherebbero nel Camposanto sia dal Comune sia dai privati. Egli ha l'obbligo della residenza nel Camposanto in alloggio appositamente destinato.

Art. 52° - L'interratore è destinato a scavare le fosse,prontandone ogni giorno quanto presuntivamente se ne crederanno necessarie ed a riempirle o colmarli di terra appena depostone il cadavere o feretro. Le dimensioni di ogni fossa saranno di un metro e mezzo a due metri di profondità,

di ottanta centimetri di larghezza e di due metri e cinque centimetri di lunghezza. La distanza di una fossa all'altra sarà da trenta a quaranta cent.- per ogni lato.Per le fosse private complessive,le dimensioni saranno maggiori da stabilirsi dal concessionari d'accordo con Municipio. Gli interratori devono il suo servizio giornaliero dallo spuntare del solo sino al tramonto e terminato il preparamento convenevole delle fosse necessarie,devono eseguire tutti altri lavori che loro saranno ordinati.

Art.53° - E' obbligo degli interratori nei trapporti delle salme in carrozza di terza classe fatta a spese del comune rilevare il cadavere dal luogo di morte e trasportarlo sulla carrozza. Essi devono calare i cadaveri nella fossa e nelle sepolture,esumarli quando ne siano richiesti dalle autorità risotterrarne le reliquie dopo le autopsie,raccogliere nel rinnovamento delle fossa le ossa e portarli negli ossari.

Art.54° - Tutti gli impiegati sono alla immediata subordinazione del Cappellano ed in mancanza dal Custode.

Art. 55° - Il cappellano è alla diretta dipendenza dell'amministrazione comunale alla quale è tenuto a rispondere di tutti i suoi atti che abbiano attinenza conl'incarico di cui è investito. Tutto il personale del cimitero comunque nominato ha l'obbligo della residenza nel comune.

Pubblicato il superiore risultato è fatto letto ed approvato il presente verbale viene firmato dal Presidente dal Consigliere anziano e dal Segretario Comunale.

Il Consigliere anziano — Il Presidente — Il Segretario

Dr.Fragapane — A. Sileci — F.Lemoli

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Grammichele, li 26-3-1957
IL SEGRETARIO CAPO